



ANAC

AUTORITÀ
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

Piano Nazionale Anticorruzione Aggiornamento 2023

PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Aggiornamento 2023

Approvato dal Consiglio con Delibera n. 605 del 19 dicembre 2023

Relazione illustrativa



PREMESSA.....	4
1. LE RAGIONI DELL’INTERVENTO DELL’AUTORITÀ.....	4
2. PROCEDIMENTO DI PREDISPOSIZIONE DELL’AGGIORNAMENTO 2023 AL PNA 2022	5
3. PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DELL’AGGIORNAMENTO 2023 AL PNA 2022	5
4. CONSULTAZIONE.....	5
5. SINTESI DELLE PRINCIPALI OSSERVAZIONI E RELATIVE OPZIONI SCELTE RELATIVE ALL’AGGIORNAMENTO 2023 AL PNA 2022.....	5
5.1. Premessa	5
5.2. Quadro normativo dopo il 1° luglio 2023	6
5.4 Esemplificazione di rischi corruttivi e di misure di contenimento alla luce del nuovo quadro normativo	8
5.5 Quale regime di trasparenza applicare.....	10

Premessa

In applicazione del Regolamento «per la definizione della disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e di una metodologia di acquisizione e analisi quali-quantitativa dei dati rilevanti ai fini dell’analisi di impatto della regolazione (AIR) e della verifica dell’impatto della regolazione (VIR)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2018, il presente documento descrive il contesto normativo, le motivazioni e gli obiettivi che hanno portato all’adozione dell’Aggiornamento 2023 del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2022, dando conto delle ragioni delle scelte operate dall’Autorità, con riferimento, in particolare, alle osservazioni più significative formulate in sede di consultazione.

1. Le ragioni dell’intervento dell’Autorità

L’Aggiornamento 2023 al PNA 2022 risponde all’esigenza di supportare le amministrazioni e gli enti al fine di presidiare l’area dei contratti pubblici con misure di prevenzione della corruzione e per la promozione della trasparenza che possano costituire una risposta efficace e calibrata rispetto ai rischi corruttivi rilevabili in tale settore dell’agire pubblico.

Come noto, la disciplina in materia è stata innovata dal d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, intervenuto in costanza di realizzazione degli obiettivi del PNRR/PNC e in un quadro normativo che, come già indicato nel PNA 2022, presenta profili di complessità per via delle numerose disposizioni derogatorie via via introdotte.

Ciò nonostante, ad avviso dell’Autorità, la parte speciale del PNA 2022 dedicata ai contratti pubblici risulta sostanzialmente ancora attuale. Pertanto, con il presente Aggiornamento, si intendono fornire solo limitati chiarimenti e modifiche a quanto previsto nel PNA 2022, al fine di introdurre, ove necessario, riferimenti alle disposizioni del nuovo codice.

Gli ambiti di intervento di questo Aggiornamento al PNA sono circoscritti alla sola parte speciale del PNA 2022 e, in particolare:

- alla sezione dedicata alla schematizzazione dei rischi di corruzione e di *maladministration* e alle relative misure di contenimento, intervenendo solo laddove alcuni rischi e misure previamente indicati, in via esemplificativa, non trovino più adeguato fondamento nelle nuove disposizioni (cfr. tabella 1, § 4.);
- alla disciplina transitoria applicabile in materia di trasparenza amministrativa alla luce delle nuove disposizioni sulla digitalizzazione del sistema degli appalti e dei regolamenti adottati dall’Autorità, in particolare quelli ai sensi degli artt. 23, co. 5 e 28, co. 4 del nuovo codice dei contratti pubblici (cfr. rispettivamente le delibere ANAC nn. 261¹ e 264² del 2023).

¹ Adozione del provvedimento di cui all’articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante “Individuazione delle informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui agli articoli 22 e 23, comma 3, del codice garantiscono l’integrazione con i servizi abilitanti l’ecosistema di approvvigionamento digitale”.

² Adozione del provvedimento di cui all’articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36 recante “Individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”.

2. Procedimento di predisposizione dell'Aggiornamento 2023 al PNA 2022

Il Testo dell'Aggiornamento 2023 al PNA 2022 è stato frutto di una intensa e proficua collaborazione nel corso del 2023 tra i diversi Uffici dell'Autorità competenti nelle materie trattate.

In particolare, hanno partecipato, sia nella fase di elaborazione del documento che in quella successiva alla consultazione, per la valutazione delle osservazioni ricevute e per la definizione del testo finale oltre ad URAC - Ufficio P.N.A. e Regolazione Anticorruzione e Trasparenza i seguenti uffici: UOS - Unità Operativa Speciale; UOSA - Ufficio Osservatorio, Studi e Analisi Banche Dati; USCP - Ufficio servizi IT per i contratti pubblici e URCP - Ufficio regolazione contratti pubblici.

3. Procedimento di approvazione dell'Aggiornamento 2023 al PNA 2022

Il testo finale dell'Aggiornamento 2023 al PNA 2022 è stato approvato dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 605 del 19 dicembre 2023.

4. Consultazione

L'Aggiornamento 2023 al PNA 2022, adottato in via preliminare dal Consiglio nell'adunanza dell'8 novembre 2023, è stato posto in consultazione pubblica aperta dal 10 novembre al 30 novembre 2023, al fine di ricevere osservazioni e proposte di integrazione.

All'esito della consultazione pubblica hanno presentato osservazioni complessivamente 21 soggetti, come di seguito indicati: n. 6 dipendenti pubblici; n. 2 dipendenti di società/impresе; n. 8 RPCT (di cui n. 4 Segretari comunali); n. 1 Responsabile dello staff di supporto al RPCT; n. 1 Organismo indipendente di valutazione (OIV); n. 1 Presidente di un'associazione di categoria; il Segretario Generale dell'Associazione Nazionale delle Finanziarie Regionali (ANFIR); Itaca-istituto per l'innovazione e la trasparenza degli appalti pubblici e la sostenibilità ambientale - organo tecnico della Conferenza delle Regioni. Di questi soggetti, n. 2 hanno negato il proprio consenso alla pubblicazione integrale e non anonima delle osservazioni da essi formulate sul sito dell'ANAC.

Di seguito sono riportate le principali tematiche oggetto dei contributi ricevuti e viene fornita in forma sintetica e complessiva una risposta alle osservazioni trasmesse, in particolare quelle che presentano elementi di difformità con l'atto adottato, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento che disciplina l'AIR e la VIR sopra richiamato. Per ogni osservazione/gruppo di osservazioni formulate, è stata indicata l'opzione scelta. Sono, altresì, indicate le conseguenti modifiche al testo dell'Aggiornamento 2013 al PNA 2022 posto in consultazione.

Per la stesura del testo finale si è tenuto conto anche degli esiti dei confronti fra gli Uffici dell'Autorità.

Si precisa che non sono state considerate in questa sede le osservazioni non pertinenti, eccedenti o esorbitanti rispetto ai contenuti del sopra citato Regolamento.

5. Sintesi delle principali osservazioni e relative opzioni scelte

5.1. Premessa

5.1.1. L'osservazione riguarda il paragrafo 1 *Premessa* nel quale si legge *"il capitolo sul conflitto di interessi mantiene la sua validità per quanto riguarda i soggetti delle stazioni appaltanti cui spetta fare le dichiarazioni di assenza di conflitti di interessi e i contenuti delle relative dichiarazioni;"*. L'approfondimento *"Conflitti di interessi in materia di contratti pubblici"* inserito nel *PNA 2022 non è vigente per sua stessa previsione; difatti al paragrafo 1 dello stesso, è inserita la seguente disposizione "Le indicazioni contenute nel presente approfondimento di parte speciale dedicato al tema del "Conflitto di interessi" trovano applicazione fino all'entrata in vigore della nuova disciplina in materia di contratti*

pubblici, salvo diverse previsioni specifiche che saranno dettate dal Legislatore". Nel caso in cui si ritenga che ANAC abbia poteri di indirizzo relativamente all'art. 16 del d.lgs. n. 36/2023 (cosa che non pare visto che al comma 4 si legge "Le stazioni appaltanti adottano misure adeguate per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse...") deve senz'altro inserire un paragrafo ex novo nell'aggiornamento del PNA 2022 e non richiamare genericamente alcuni contenuti del vecchio approfondimento che, peraltro, era strutturato su 10 fra paragrafi e sottoparagrafi (dipendente pubblico).

Opzione scelta

➤ Non accolta

Ad oggi l'Autorità non può che confermare quanto detto nel PNA 2022 circa la gestione del conflitto di interessi. L'Autorità si riserva di valutare un'eventuale futura revisione degli indirizzi ANAC, atteso che l'Aggiornamento 2023 al PNA 2022 riguarda prevalentemente questioni relative a adattamenti di rischi e misure che interessano gli affidamenti e la trasparenza.

5.2. Quadro normativo dopo il 1° luglio 2023

5.2.1. Con riferimento alla delibera n. 264 del 20 giugno 2023 ed all'art. 28 del D.lgs. 36/2023 non avendo trovato la modalità di pubblicazione del "resoconto della gestione finanziaria" si chiede di meglio specificare questo aspetto. In particolare si chiede di chiarire se i "resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione", che non sono compresi nell'elenco dell'Allegato 1 della deliberazione ANAC n. 264/2023 benché specificamente richiamati dal secondo cpv. dell'art 28 co. 2 d.lgs. 36/2023, siano da pubblicare nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale oppure debbano essere comunicati alla BDNCP che ne assicura la pubblicazione. (RPCT ASTRAL, RPCT Regione autonoma della Sardegna).

Opzione scelta

➤ Non accolta

Sebbene l'art. 28 secondo periodo del d.lgs. 36/2023 disponga la pubblicazione in AT - tra l'altro - dei resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione, trattandosi di dati che sono comunque acquisiti in BDNCP e in una prospettiva di semplificazione e alleggerimento delle amministrazioni, la pubblicazione si ritiene assolta con la comunicazione alla BDNCP tramite PCP. Le SA e gli enti concedenti inseriscono sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", un collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi all'intero ciclo di vita del contratto contenuti nella BDNCP, secondo le regole tecniche di cui al provvedimento adottato da ANAC ai sensi dell'articolo 23 del codice (delibera n. 261/2023).

5.2.2. Risulta molto complessa la gestione degli obblighi di trasparenza del ciclo di vita dei contratti. Sembra eccessivo prevedere 4 diverse fattispecie di obblighi di pubblicazione. Criticità nella assenza di indicazioni chiare sul funzionamento della interoperabilità delle piattaforme digitali con la BDNCP (SG/RPCT Comune di Prato).

Opzione scelta

➤ Non accolta

Non è chiaro a che cosa ci si riferisca quando si indicano 4 fattispecie di obblighi di pubblicazione. In ogni caso le indicazioni sul periodo transitorio sono state riviste e semplificate.

5.2.3. Si suggerisce un focus sulla tematica degli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art. 45 D.Lgs. n.36/2023, anche per le novità (formali o sostanziali) che sono state apportate. Ciò in quanto, in difetto di misure preventive, la disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche potrebbe generare fenomeni di cattiva amministrazione per l'influenza che la prevista percezione di dette significative somme ha sull'operato dei funzionari (Dirigente responsabile Risorse Umane dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna).

Opzione scelta

➤ Non accolta

La materia degli incentivi alle funzioni tecniche è certamente rilevante. L'Autorità si riserva di valutarla nell'ambito dei prossimi PNA, atteso che con l'attuale Aggiornamento si sono intese effettuare solo limitate e puntuali revisioni al PNA 2022.

5.2.4. Visto il documento posto in consultazione e constatato che nel medesimo si afferma che agli appalti PNRR trovano tuttora applicazione, oltre alle disposizioni del d.l. 76/2020 e del d.l. 77/2021 anche le nuove disposizioni contenute nel nuovo codice dei contratti (D.Lgs. 36/2023), si segnala la diversa posizione assunta da:

- Tar Campania, Napoli, sez. I, n. 5716/2023, che afferma che agli appalti finanziati anche solo in parte dal Pnrr/Pnc si applicano, come chiarito nel comma 8 dell'articolo 225 del nuovo codice, **le disposizioni contenute nel codice del 2016 e non quelle del nuovo codice.**

- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) **con il recente parere n. 2153/2023.** Con il riscontro, l'ufficio di supporto esclude che vi siano norme del nuovo Codice applicabili alla procedura Pnrr/Pnc pur bandite dal 1 luglio 2023. Più nel dettaglio, nel parere si legge che «sulla base delle indicazioni di cui alla circolare del Mit del 12.07.2023, si ritiene che il nuovo codice non trovi sostanzialmente applicazione, considerato che le semplificazioni in materia di Pnrr-Pnc di cui al DL n. 77/2021 sono state introdotte «solo al fine di consentire la rapida realizzazione di tali opere». La questione assume una certa rilevanza, basti pensare, a mero titolo esemplificativo, al tema degli incentivi per funzioni tecniche. Se per il Pnrr si applica il pregresso codice, necessariamente occorrerà - per gli incentivi per funzioni tecniche -, riferirsi sempre all'articolo 113 che risulta estremamente più limitato rispetto all'attuale testo dell'articolo 45 del nuovo codice (SG comune di Sulmona).

Opzione scelta

➤ Non accolta

Attualmente questa è la posizione che l'Autorità ha espresso anche in altre sedi.

5.2.5. Un soggetto (che non ha prestato il consenso alla pubblicazione dei propri dati personali) osserva che il nuovo quadro normativo appare purtroppo frastagliato, essendo prevista la piena efficacia al 1° Gennaio 2024 in particolare di quello che sarà il "nuovo sistema SIMOG", o meglio BDNCP accessibile solo attraverso piattaforme e-procurement certificate, sia messe a disposizione da centrali di committenza istituzionali, che da parte delle singole SA in corso di qualificazione, con tempistiche di ottenimento della medesima non uniformi tra gli enti o imprese pubbliche interessate. Altresì le disposizioni derogatorie previste in caso di affidamento ante 1° Luglio dei previgenti livelli di progettazione, oltre che riguardo agli affidamenti spesati in tutto o in parte dal PNRR/PNC a far data 1°luglio, hanno creato nella prassi notevoli ambiguità applicative da parte delle SA, RUP ed RdP, sia per la fase cognitoria di affidamento che, soprattutto, per i riflessi regolatori di fase esecutiva, quest'ultima fortemente interessata da novazioni normative previste dal D.lgs. 36/2023

Opzione scelta

➤ Non accolta

Più che sul quadro normativo dopo il 1° luglio 2023, l'osservazione sembra una valutazione sul nuovo sistema di trasparenza introdotto dal d.lgs. 36/2023.

In ogni caso, quella descritta nell'Aggiornamento è la posizione attuale che l'Autorità ha espresso anche in altre sedi.

5.2.6. Le prescrizioni risultano particolarmente complesse e frutto di stratificazioni di previsioni, anche non a carattere normativo. In tale contesto non è stata una scelta felice quella di individuare come "campione" la verifica sul rispetto degli obblighi in materia di contratti pubblici. (**Presidente dell'Associazione di categoria articolo 97**).

Opzione scelta

➤ Non accolta

L'osservazione sembra riguardare non tanto l'Aggiornamento al PNA quanto le attestazioni OIV sugli obblighi di trasparenza.

5.2.7. Tutti i dipendenti coinvolti nelle procedure di gara hanno già rilasciato una dichiarazione attestante l'assenza di conflitto di interessi al momento dell'assegnazione all'ufficio. In un'ottica di semplificazione si reputa eccessiva la richiesta di alcuni dati indicati nei modelli di autodichiarazione previsti dal PNA 2022 (in particolare nella macro-area Attività professionale e lavorativa pregressa), in quanto non riguardanti le procedure di gara, ma riferiti perlopiù a dichiarazioni da rendere una tantum al momento della presa di servizio.

Come segnalato dalla nostra Centrale di Committenza Regionale, sarebbe preferibile evitare di obbligare i medesimi soggetti a rendere plurime dichiarazioni dal contenuto sostanzialmente identico, in quanto ogni forma di appesantimento del procedimento sembra non in linea con l'art 16 del D.Lgs 36/2023 e con la Relazione illustrativa al nuovo codice degli appalti che - in particolare - sul comma 2 dell'art. 16 recita: "In coerenza con il principio della fiducia e al fine di preservare la funzionalità dell'azione amministrativa, ... la minaccia all'imparzialità e all'indipendenza deve essere provata da chi invoca il conflitto sulla base di presupposti specifici e documentati e deve riferirsi ad interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all'altro." mentre per il comma 3 dell'art. 16 afferma che: "*... i doveri del soggetto che versa in conflitto di interessi, ossia darne comunicazione alla stazione appaltante o all'ente concedente e astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e dalla fase di esecuzione*".

Per tale motivo, per ragioni di semplificazione e di non aggravio del procedimento, si propone di considerare assolto l'obbligo dichiarativo anche laddove, in luogo delle dichiarazioni complete e analitiche, sia rilasciata per ogni nuova gara una dichiarazione meramente "confermativa" ovvero in cui si confermi integralmente il contenuto di una dichiarazione precedente (identificabile in maniera certa, per es. con data ed estremi di protocollo) e si dichiari l'assenza di ulteriori circostanze rilevanti ai fini del conflitto di interessi nell'ambito della nuova procedura e verso i suoi concorrenti (**RPCT Regione autonoma della Sardegna**).

Opzione scelta

> Non accolta

Ad oggi l'Autorità non può che confermare quanto detto nel PNA 2022 circa la gestione del conflitto di interessi. L'Autorità si riserva di valutare un'eventuale futura revisione degli indirizzi ANAC atteso che con l'Aggiornamento 2023 al PNA si è solo intervenuti su questioni relative a rischi e misure che interessano gli affidamenti e la trasparenza.

5.3 Profili di prevenzione e nuovo codice

5.3.1. Le misure di prevenzione risultano ancora obsolete e persino inefficaci. A titolo di esempio, l'articolo 35-bis del TUPI non trova strumenti che ne consentano l'effettiva attuazione, attesa l'impossibilità di avere cognizione delle condanne non definitive. Inoltre è particolarmente pericoloso limitare l'inconferibilità ai soli reati contro la PA, senza prevedere anche i reati per i quali è prevista l'incapacità a contrattare (**Presidente dell'Associazione di categoria articolo 97**).

Opzione scelta

> Non accolta

Si fa presente che le misure suggerite dall'Autorità nell'Aggiornamento 2023 del PNA rappresentano una mera esemplificazione. Resta nell'autonomia di ogni S.A. prevedere diverse e ulteriori misure. Si osserva, inoltre, che alcune fattispecie sono già disciplinate da norme, come nel caso dell'art. 35-bis TUPI citato dall'osservante sulla formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici.

5.4 Esemplificazione di rischi corruttivi e di misure di contenimento alla luce del nuovo quadro normativo

5.4.1 Alcuni osservano che l'elencazione dei rischi e delle misure è chiara ed esaustiva, ma chiedono che venga integrata con l'istituto subappalto considerando, in particolare, il c.d. subappalto a cascata previsto dal d.lgs. n. 36/2016, oltre che con la gestione delle riserve (**Dirigente responsabile Risorse Umane dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna**).

Opzione scelta

> Non accolta

Il tema del subappalto a cascata è certamente rilevante. Tuttavia, l'Autorità ha inteso formulare un primo riferimento alla materia, riservandosi di formulare più articolate indicazioni di rischi e misure in successive edizioni del PNA, sulla base delle concrete esperienze applicative, anche tenendo conto che lo scopo del presente Aggiornamento è quello di apportare alcune prime, limitate e puntuali revisioni al PNA 2022, alla luce della nuova normativa.

5.4.2 Nei comuni medio-piccoli si accentrano tutti i servizi su un'area, ma la legge non pone divieti a questo. es. lavori pubblici edilizia urbanistica rifiuti paesaggio ambiente SUAP e sicurezza del personale in unico responsabile (**dipendente pubblico di un comune**).

Opzione scelta

➤ **Non accolta**

Il profilo segnalato è certamente rilevante e potrà essere valutato dall'Autorità in occasione di eventuali approfondimenti settoriali. Giova comunque evidenziare che per alcuni ambiti specifici, quali rifiuti e governo del territorio, l'Autorità ha già fornito nel corso degli anni indicazioni per il trattamento dei rischi e descritto alcune possibili misure di prevenzione della corruzione. Ci si riferisce, in particolare, all'Aggiornamento 2018 al PNA, parte speciale III - GESTIONE DEI RIFIUTI e al PNA 2016, parte speciale IV - GOVERNO DEL TERRITORIO cui si rinvia.

5.4.3. L'elencazione contenuta nell'Allegato 1) è ridondante e la numerosità delle domande non favorisce una compilazione corretta e focalizzata sugli aspetti di maggiore rilievo. È necessario, in considerazione della numerosità delle prescrizioni concentrare le misure al rispetto delle norme, senza però limitarsi al "tacere". Esistono infatti ambiti che sfuggono al controllo (entrate tributarie, proventi di servizi, urbanistica) o la cui manifestazione corruttiva consiste nella "inerzia". Pertanto, è necessario introdurre misure riferite alla completezza delle azioni previste (**Presidente dell'Associazione di categoria articolo 97**).

Opzione scelta

➤ **Parzialmente accolta**

L'elencazione fatta alla Tabella 1) dell'Aggiornamento è da intendersi come meramente esemplificativa. L'Autorità ha infatti ritenuto opportuno elaborare un primo, limitato, Aggiornamento del PNA 2022 e si riserva, a seguito di un'adeguata sperimentazione sull'attuazione del nuovo codice dei contratti pubblici, di adeguare le tipologie di eventi rischiosi e le connesse misure di prevenzione, anche eventualmente con riferimento ad ambiti ulteriori rispetto a quello dei contratti pubblici. Si rappresenta comunque che l'Autorità ha già dedicato alcuni approfondimenti agli ambiti richiamati dall'osservante. Si pensi a quanto detto nell'Aggiornamento 2018 al PNA nell'approfondimento I - AGENZIE FISCALI (ad es. il § 2.7. sulle Commissioni tributarie) o per l'urbanistica al PNA 2016, parte speciale IV - GOVERNO DEL TERRITORIO cui si rinvia.

5.4.4. Si propone di:

- integrare la Tabella 2 - Tipologie misure con ulteriori MISURE DI RESPONSABILIZZAZIONE (es: obblighi dichiarativi volti a rendere i soggetti consapevolmente responsabili dei propri comportamenti);
- modificare "misure di rotazione e di formazione del RUP e del personale" con la dicitura più generale MISURE DI ORGANIZZAZIONE (es: ottimizzazione dell'ordinamento strutturale e funzionale degli uffici, rotazione del personale, formazione specifica dei RUP e del personale) (**RPCT Regione autonoma della Sardegna**).

Opzione scelta

➤ **Non accolta**

Quanto all'osservazione inerente all'inserimento di ulteriori misure di responsabilizzazione (es: obblighi dichiarativi volti a rendere i soggetti consapevolmente responsabili dei propri comportamenti) si precisa che le misure suggerite potranno essere inserite dalle SA nei propri codici di comportamento.

➤ **Accolta**

L'osservazione inerente l'uso della dicitura più generale misure di organizzazione è condivisibile e la Tabella 2 dell'Aggiornamento è stata integrata nel senso proposto dall'osservante.

5.4.5. Si ritiene non sia chiaro come si svolgano i maggiori controlli relativi alla fase di esecuzione dei contratti oggetto di verifica a campione (**RPCT Giunta Regionale - Regione Toscana**)

Opzione scelta

➤ **Accolta**

Si precisa che le indicazioni contenute nella Tabella 1) sono dei meri suggerimenti. Resta ferma l'autonomia delle S.A nell'organizzazione dei controlli sulla fase esecutiva, che dovranno comunque avvenire nel rispetto del codice dei contratti e dei principi comunitari. Considerato il chiarimento richiesto, la Tabella 1) è stata pertanto integrata in diversi

punti con alcuni ulteriori esempi di verifiche, al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controlli anche rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili conflitti di interessi.

5.5 Quale regime di trasparenza applicare

5.5.1. In merito alla pubblicazione in apposita sezione “*Amministrazione Trasparente*” delle informazioni inviate alla BDNCP:

- alcuni chiedono chiarimenti circa le modalità in cui deve avvenire il collegamento ipertestuale alla BDNCP (ad esempio se si tratta di un unico link o di un link da inserire in ciascuna scheda relativa ai singoli CIG ove confluiranno i dati di cui alla delibera n. 264/2023 (SG Comune di Alcamo, Itaca-istituto per l'innovazione e la trasparenza degli appalti pubblici e la sostenibilità ambientale- organo tecnico della Conferenza delle Regioni, RPCT Giunta Regionale -Regione Toscana).

- altri suggeriscono l'erogazione di un servizio da parte della stessa Banca Dati per la restituzione del "permalink" relativo alla procedura di interesse, identificata tramite CIG. In altre parole si richiede la possibilità di automatizzare la creazione dei link dalla sezione “*Amministrazione Trasparente*” del singolo Ente verso la BDNCP, con interrogazione tramite CIG per il reperimento del "permalink"(analista funzionale presso una società del Gruppo Finmatica spa).

Opzione scelta

➤ Parzialmente accolta

Nel comunicato che l’Autorità ha adottato d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), di cui alla Delibera n. 582 del 13 dicembre 2023, ANAC ha precisato che indicherà sul portale Dati Aperti il link tramite il quale le SA e gli enti concedenti potranno accedere alla BDNCP per assolvere agli obblighi di pubblicazione dei dati sui contratti pubblici.

5.5.2. L'art. 1 comma 32 della Legge 190/2012 è abrogato a far data dal 1/7/2023 e non può essere menzionato (dipendente pubblico).

Opzione scelta

➤ Non accolta

Per assicurare la trasparenza di dati estremamente importanti quali quelli del comma 32 (confluiti nell'art. 28, co. 3) si è ritenuto opportuno prevedere che per i contratti con bandi e avvisi pubblicati entro o dopo il 1° luglio 2023 ed esecuzione conclusa entro il 31 dicembre 2023 rimane ferma la pubblicazione tempestiva, quindi per ogni procedura di gara, dei dati elencati all'art. 1, co. 32 della legge 190/2012 - contenuto minimo della trasparenza del ciclo di vita dei contratti- da assolvere nella sezione “*Amministrazione Trasparente*” sotto sezione 1° livello - bandi di gara e contratti. È stata, invece, esclusa la trasmissione delle tabelle riassuntive in formato digitale standard aperto e la comunicazione ad ANAC dell’avvenuta pubblicazione dei dati e della URL.

5.5.3. Un soggetto (che non ha prestato il consenso alla pubblicazione dei dati personali) osserva che il nuovo sistema di trasparenza prospettato dall'impiego della BDNCP rappresenterà indubbiamente un efficientamento sostanziale, fatti salvi gli adempimenti che non transiteranno da piattaforma ANAC e riportati nell'Allegato 1 della Delibera n. 264/2023, i quali se fossero stati convogliati in un unico strumento digitale, avrebbero sicuramente agevolato materialmente la finalità di trasparenza istituzionale richiesta.

Opzione scelta

➤ Non Accolta

L’osservazione riguarda non tanto il PNA quanto l’assetto della trasparenza previsto dal legislatore che ha comunque mantenuto l’obbligo di pubblicare alcuni dati e documenti in “*Amministrazione trasparente*”, come precisati da ANAC nell’Allegato 1) alla delibera n. 264/2023 e successivi aggiornamenti. Detti documenti sono stati individuati all’esito di una attenta analisi dei dati già presenti in BDNCP al fine di minimizzare per le S.A. la pubblicazione in AT.

5.5.4. Alcuni osservano che l'esame del nuovo regime di trasparenza del ciclo di vita dei contratti pubblici risulta esaustivo dal punto di vista della ricostruzione giuridica, evidenziando il regime del doppio binario a seconda che i dati siano oggetto di comunicazione alla BDNCP o di mero obbligo di pubblicazione. Tuttavia, dal punto di vista pratico/operativo, non è chiaro se la tabella allegato 9 al PNA 2022 risulta superata dal 1° gennaio 2024, non tanto con riguardo alla ricognizione degli obblighi di pubblicazione (che si rinvergono dall'art. 10 della delibera 261/2023 e dall'allegato 1 alla delibera

264/2023), quanto sulle modalità di costruzione dell'albero della trasparenza nella sotto-sezione "Bandi di gara e contratti".

Sarebbe opportuno che il PNA 2023 riportasse in un'apposita tabella la struttura della sotto-sezione "bandi di gara e contratti" vigente dl 1° gennaio 2024 (**Ufficio di staff del RPCT dell'Università degli studi di Firenze, SG comune di Alcamo**).

Opzione scelta

➤ Accolta

Per quanto riguarda le valutazioni sull'allegato 9 e il suo superamento da gennaio 2024 si precisa che tale allegato non rappresenta più un riferimento per i contratti con bandi e avvisi pubblicati dopo il 1° gennaio 2024. Per questi, l'allegato 1 alla delibera 264/2023 come di recente aggiornato - cui lo stesso § 5.1 dell'Aggiornamento 2023 al PNA rinvia - contiene una lista aggiornata degli obblighi di pubblicazione da intendersi assolti nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione di primo livello "Bandi di gara e contratti".

La trasparenza continua ad essere assolta dall'allegato 9) solo per i contratti con bandi e avvisi pubblicati entro o dopo il 1° luglio 2023 ed esecuzione conclusa entro il 31 dicembre 2023.

Quanto all'osservazione circa le modalità di costruzione dell'albero della trasparenza nella sotto-sezione "Bandi di gara e contratti", da intendersi come tabella rappresentativa della struttura della sotto-sezione citata, si rappresenta che la stessa è contenuta nell'allegato 1) alla delibera ANAC n. 264/2023 e successivi aggiornamenti.

5.5.5. In relazione ai diversi regimi di pubblicazione dei contratti con bandi e avvisi rientranti nella lettera a), nella lettera b) e nella lettera c) si chiede di conoscere la data a partire dalla quale tali contratti rientrano nel regime di pubblicazione di cui all'allegato 9 PNA 2022. Considerato che con il comunicato del 11-01-2023 codesta Autorità ha informato le amministrazioni pubbliche che restano invariate le modalità operative per la pubblicazione e l'invio dei dati riguardanti il 2022, tenuto conto che l'allegato 9 è stato introdotto con delibera del 17/01/2023 e che il d.lgs. 36/2023 è entrato in vigore il 01/04/2023, si ritiene opportuno precisare la data a partire dalla quale sia necessario adottare il nuovo regime di pubblicazione con le modalità introdotte dal citato allegato 9, ossia con riferimento ai bandi di gara pubblicati a partire da 01/04/2023 o a quelli pubblicati a partire dal 01/01/2023 (**RPCT Agenzia delle Entrate**).

Opzione scelta

➤ Parzialmente accolta.

Nell'Aggiornamento 2023 al PNA al § 5.1. si è precisato che: "Per i contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1° luglio 2023 ed esecuzione conclusa entro il 31 dicembre 2023 disciplinati dal d.lgs. 50/2016 o dal d.lgs. 36/2023, la pubblicazione di dati, documenti e informazioni in AT, sottosezione "Bandi di gara e contratti", continua ad essere assolta secondo le indicazioni ANAC di cui all'All. 9 al PNA 2022.

Per i contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1° luglio 2023, ma non ancora conclusi alla data del 31 dicembre 2023, si precisa che l'Autorità, d'intesa con il MIT, ha adottato con Delibera n. 582 del 13 dicembre 2023, un comunicato cui si rinvia anche per i profili attinenti all'assolvimento degli obblighi di trasparenza per questa tipologia di contratti.

5.5.6. Un soggetto (che non ha prestato il consenso alla pubblicazione dei dati personali) rappresenta che non si comprende la modalità di pubblicazione in BDNCP e richiede che ANAC informi sui passaggi necessari per l'accreditamento delle piattaforme.

Opzione scelta

➤ Accolta

Nel comunicato che l'Autorità ha adottato d'intesa con il MIT, di cui alla Delibera n. 582 del 13 dicembre 2023, ANAC ha precisato che indicherà sul portale Dati Aperti il link tramite il quale le S.A. e gli enti concedenti potranno accedere alla BDNCP per assolvere agli obblighi di pubblicazione dei dati sui contratti pubblici.

5.5.7. La trasparenza, per essere efficace e funzionale, deve essere organizzata "per contratto" (CIG O CUP) e non per singolo adempimento. Ciò consente maggiore comprensione del procedimento, migliore comprensibilità delle scelte adottate e cognizione sugli esiti conseguiti, oltre a una visione complessiva dell'intero processo (**Presidente associazione art. 97**).

Opzione scelta

➤ **Accolta**

L'osservazione non risulta chiara, ma sembra comunque dar conto dell'attuale impostazione della trasparenza sui contratti delineata nell'Aggiornamento PNA 2023. Per i contratti viene infatti raccomandata la trasparenza di tutti gli atti e le informazioni inerenti il ciclo di vita dei contratti dall'avvio della procedura alla conclusione. Sono quindi elencati, per ogni procedura contrattuale, dai primi atti all'esecuzione, gli obblighi di trasparenza in materia di contratti pubblici oggi vigenti cui le amministrazioni devono riferirsi per i dati, atti, informazioni da pubblicare. Tale impostazione consente una migliore comprensione dello svolgimento delle procedure contrattuali.

5.5.8. Data l'evoluzione del quadro normativo relativo alle pubblicazioni in *Amministrazione trasparente* della sezione "Bandi di gara e contratti", si ritiene opportuno la predisposizione di un allegato al PNA 2023 che individui tutti gli obblighi di pubblicazione a valere dal 1/1/2024 (superando così l'allegato 9 del PNA 2022):

- sia quelli da soddisfare tramite la prevista interoperabilità fra i sistemi e quindi mediante rinvio alla BDNCP (ai sensi del nuovo codice degli appalti e della Delibera 261/2023);
- sia quelli da soddisfare tramite pubblicazione diretta da parte delle singole amministrazioni (cfr. Allegato 1 Delibera 264/2023).

Ciò al fine di garantire una maggiore chiarezza e la necessaria omogeneità di approccio da parte di tutte le amministrazioni nell'articolazione delle responsabilità, dei tempi e dei processi organizzativi indispensabili per garantire la correttezza degli adempimenti (**OIV Regione Emilia Romagna**).

Opzione scelta

➤ **Accolta.**

L'allegato 1) alla delibera 264/2023 - cui lo stesso § 5.1 dell'Aggiornamento 2023 al PNA rinvia per gli affidamenti avviati dal 1.1.2024 (data di entrata in vigore della digitalizzazione) - contiene una lista aggiornata degli obblighi di pubblicazione da intendersi assolti in "*Amministrazione Trasparente*" nella sezione di primo livello "*Bandi di gara e contratti*". Per gli altri dati e informazione la trasparenza è assolta tramite trasmissione in BDNCP per il tramite di PCP. Si rinvia alla delibera 261/2023, invece, per quanto concerne i dati e le informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati attraverso le piattaforme telematiche e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui agli articoli 22 e 23, comma 3, del codice garantiscono l'integrazione con i servizi abilitanti l'ecosistema di approvvigionamento digitale

5.5.9 Si ritiene che debba essere prevista la possibilità di trasmettere tutti i dati solo ed esclusivamente sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (dunque non più su A.T. del Ente Locale - delibera ANAC 264/2023 All.1) in omaggio del principio *once only* per evitare confusione agli operatori ed agevolare il cittadino per la consultazione (**SG/RPCT Comune di Genzano di Roma**). Altri, con riferimento ai contratti con bandi e avvisi pubblicato dopo il 1° gennaio 2024, e in particolare rispetto alla seguente formulazione contenuta nell'Aggiornamento 2023 al PNA "*Le informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla BDNCP e le modalità di assolvimento di tale obbligo sono stati descritti da ANAC, come sopra precisato, nella delibera n. 261 del 20 giugno 2023, che acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024. Nella già citata delibera n. 264 del 20 giugno 2023, Allegato 1) sono stati invece precisati i dati, i documenti, le informazioni la cui pubblicazione va assicurata nella sezione "Amministrazione trasparente" osservano che non si comprende perché alcuni dei documenti previsti dall'Allegato 1 della Deliberazione 264 (es: la composizione delle commissioni giudicatrici e i CV dei componenti) non vengano fatti rientrare all'interno della procedura di gara, dato che vengono gestiti da quest'ultima e pertanto i relativi dati e informazioni rientrano fra quelli soggetti ad obbligo di trasmissione alla BDNC. La disposizione non è coerente con il principio once-only (**Dirigente del Sistema informativo contratti pubblici della Provincia autonoma di Bolzano**).*

Opzione scelta

➤ **Non accolta**

La trasparenza in materia è assolta mediante trasmissione alla BDNCP, per il tramite della Piattaforma contratti pubblici (PCP), di dati e informazioni come elencati all'art.10 della delibera 261/2023 cui si rinvia. Tuttavia, va considerato che la citata BD non rende disponibili documenti e atti, ma solo informazioni e dati, per cui molti documenti (si pensi ad es. ai CV dei componenti delle commissioni giudicatrici o agli atti relativi agli affidamenti di somma urgenza) sarebbero del tutto non visibili, con la conseguenza che si potrebbero perdere informazioni rilevanti.

Pertanto, nell'allegato 1 alla delibera ANAC 264/2023 cui lo stesso § 5.1 dell'Aggiornamento 2023 al PNA rinvia, per gli affidamenti avviati dal 1.1.2024 (data di entrata in vigore della digitalizzazione), è stata prevista una lista aggiornata dei dati e documenti da pubblicare nella sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione di primo livello "Bandi di gara e contratti".

Tale sistema è coerente il principio *once-only*, in quanto non dà luogo ad alcuna duplicazione delle pubblicazioni. Resta fermo, in ogni caso, come precisato nell'Allegato 1) alla delibera 264/2023 che ove gli atti e i documenti siano già pubblicati sulle piattaforme di approvvigionamento digitale, ai sensi e nel rispetto dei termini e dei criteri di qualità delle informazioni stabiliti dal d.lgs. 33/2013 (artt. 6 e 8, co. 3), è sufficiente che in AT venga indicato il link alla piattaforma in modo da consentire a chiunque la visione dei suddetti atti e documenti.

5.5.10. La lettura del combinato disposto delle delibere 261/2023 e 264/2023 (ma anche 263/2023), nonché dei relativi artt. del Codice, dovrebbe fornire l'elenco di quanto è necessario pubblicare da gennaio 2024. Tuttavia, effettuando un raffronto tra le norme, emergono alcuni elementi di dubbio in quanto parrebbe non sussistere un rapporto biunivoco tra tali documenti; per esempio, l'elenco di cui alla Delibera ANAC n. 264/2023, che indica quanto dovrà essere pubblicato sui siti istituzionali, e dunque non verrà trasferito alla BDNCP di ANAC tramite piattaforme, non menziona il resoconto della gestione finanziaria al termine dell'esecuzione del contratto invece previsto dall'art. 28 del Nuovo Codice, o ancora i verbali delle commissioni di gara, elencati nell'allegato 9 al PNA 2022 e oggetto di pubblicazione ai sensi dell'art. 29 c. 1 del vecchio Codice parrebbero non essere più oggetto di pubblicazione a partire da gennaio, in quanto non inseriti in alcun elenco previsto dalle citate determinazioni. Si ritiene pertanto opportuno un chiarimento sul punto (**Segretario Generale ANFIR (Associazione Nazionale delle Finanziarie Regionali, (Responsabile ufficio di supporto al RPCT dell'Università di Verona).**

Opzione scelta

➤ Parzialmente accolta

Sebbene l'art. 28 secondo periodo del d.lgs. 36/2023 disponga la pubblicazione in AT, tra gli altri, dei resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione - trattandosi di dati che fanno parte del flusso previsto per i dati sull'esecuzione acquisiti in BDNCP - in una prospettiva di semplificazione e alleggerimento delle amministrazioni, la pubblicazione si ritiene assolta con la comunicazione alla BDNCP tramite la Piattaforma Contratti Pubblici.

Per tale ragione tali documenti non sono stati inseriti nell'Allegato 1) alla delibera 264/2023. Le SA e gli enti concedenti inseriscono sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", un collegamento ipertestuale che rinvia a tali dati secondo le indicazioni di cui al provvedimento adottato da ANAC ai sensi dell'articolo 23 del codice (delibera 261/2023).

Con riferimento ai verbali di gara, giova osservare che l'art. 82 d.lgs. 36/2023 non li annovera tra i documenti di gara. I verbali di gara sono, invece, indicati all'art. 36, co. 1 del nuovo codice riguardante l'accesso. Sulla base di tale previsione, si ritiene quindi che i verbali non siano oggetto di pubblicazione obbligatoria in AT e che siano disponibili solo a seguito di istanza di accesso.

5.5.11. Un altro dubbio riguarda i contenuti dei singoli obblighi; per esempio, con riferimento ai programmi triennali per gli acquisti, la cui pubblicazione è prevista dalla Delibera ANAC 261/2023 attraverso la BDNCP, parrebbe non più necessaria la pubblicazione della Comunicazione della mancata redazione, invece prevista dall'allegato 9 al PNA 2022, "a parità di nomenclatura dell'obbligo", analogo dubbio sorge per le delibere a contrarre. Sarebbe utile avere maggiore chiarezza nella definizione degli adempimenti e dei contenuti, eventualmente anche ipotizzando, se possibile, l'emanazione di un unico elenco contenente tutti gli adempimenti relativi alla Trasparenza e le relative modalità di pubblicazione, al pari dell'allegato A) al d.lgs. 33/2013 o dell'allegato 1) alla Delib. ANAC 1134/2017 o anche all'allegato 9 al PNA 2022. (**Segretario Generale ANFIR (Associazione Nazionale delle Finanziarie Regionali).**

Opzione scelta

➤ Parzialmente accolta

L'allegato 1) alla delibera n. 264/2023 e successivi aggiornamenti - cui lo stesso § 5.1 dell'Aggiornamento 2023 al PNA rinvia per gli affidamenti avviati dal 1.1.2024 (quando entra in vigore la digitalizzazione) - contiene già una lista unica e aggiornata dei dati e documenti da pubblicare in "Amministrazione Trasparente" nella sezione di primo livello bandi di

gara e contratti. Per gli altri dati e informazione fa fede la trasmissione in BDNCP per il tramite della Piattaforma contratti pubblici (PCP).

Nel merito dell'osservazione si precisa che:

- con riferimento ai programmi triennali per gli acquisti, si è valutato di prevedere in *“Amministrazione Trasparente”* solo la pubblicazione della comunicazione sia della mancata redazione del programma triennale dei lavori pubblici, per assenza di lavori che della mancata redazione del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi, per assenza di acquisti di forniture e servizi.

Ciò al fine di garantire al cittadino la conoscenza almeno di questi dati.

Si precisa inoltre che la pubblicazione dei programmi triennali dei lavori pubblici e dei programmi triennali delle forniture e servizi sulla BDNCP, ai fini di trasparenza, ai sensi del comma 1 dell'articolo 28 e del comma 4 dell'articolo 37 del Codice, continuerà ad essere effettuata mediante la trasmissione dei relativi dati alla piattaforma Servizio Contratti Pubblici (SCP) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 223, comma 10 del Codice. Saranno quindi mantenute, anche dopo il 31/12/2023, le modalità di comunicazione in essere, dal momento che la piattaforma SCP è conforme alla disciplina di cui all'articolo 26 del Codice ed è da considerarsi inclusa nell'ambito dell'ecosistema di approvvigionamento digitale di cui all'articolo 22, co. 1.

- la delibera a contrarre è inclusa tra i documenti di gara che ai sensi degli artt. 82 e 85, co. 4 le SA e gli enti concedenti pubblicano in *“Amministrazione Trasparente”* e come tale inserita nell'allegato 1) alla delibera 264/2023.

5.5.12. Con riferimento al collegamento con la BDNCP sono pervenute le seguenti osservazioni (**Itaca-istituto per l'innovazione e la trasparenza degli appalti pubblici e la sostenibilità ambientale- organo tecnico della Conferenza delle Regioni, RPCT Giunta Regionale -Regione Toscana, Dirigente del Sistema informativo contratti pubblici della Provincia autonoma di Bolzano**):

- 1) Con riferimento alla previsione contenuta nel PNA secondo cui per assolvere agli obblighi di pubblicazione le S.A. assicurano *“l’inserimento sul sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, di un collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi all’intero ciclo di vita del contratto contenuti nella BDNCP”* si chiede di chiarire se qualora la S.A. abbia utilizzato più PAD per garantire il ciclo di vita dei contratti, la BDNCP consente di segnalare più link ove consultare le informazioni relative ad una procedura.

Opzione scelta

➤ Parzialmente accolta

Nel comunicato che l'Autorità ha adottato d'intesa con il MIT, di cui alla Delibera n. 582 del 13 dicembre 2023, ANAC ha precisato che indicherà sul portale Dati Aperti il link tramite il quale le S.A. e gli enti concedenti potranno accedere alla BDNCP per assolvere agli obblighi di pubblicazione dei dati sui contratti pubblici.

- 2) Rispetto alla precisazione che segue: *“Il collegamento garantisce un accesso immediato e diretto ai dati da consultare riferiti allo specifico contratto della stazione appaltante e dell’ente concedente ed assicura la trasparenza di tutti gli atti di ogni procedura contrattuale, dai primi atti all’esecuzione”* è stato osservato che:
 - a) Non si comprende questa disposizione per il fatto che la Deliberazione 261/2023 al c. 10.8 dispone che la trasmissione a BDNCP *“dei dati e delle informazioni”* di cui al punto 10.1 assolve agli obblighi in materia di trasparenza, non facendo menzione degli atti. Atti invece richiamati nel secondo periodo dello stesso punto 10.8 con riferimento a quelli per i quali si applica il punto 3.4 del provvedimento di cui all'articolo 28 del codice.
 - b) Da nessuna parte viene specificato l'elenco puntuale di atti che dovrebbero essere oggetto di trasparenza (anche tramite comunicazione a BDNCP dei relativi dati e informazioni) in analogia a quanto previsto dall'Allegato 9 al PNA 2022, la cui vigenza, secondo quanto indicato in premessa, scadrà al 31/12/2023. Come da osservazione precedente, si chiede se debba intendersi sostituito dal contenuto dell'allegato alla delibera 264/2023 e da quanto sarà reso disponibile (come dati e informazioni contenute nei tracciati) nelle specifiche tecniche di cui al punto 10.2 della delibera 261/2023.

Opzione scelta

➤ Accolta

L'osservazione contenuta nella lett. a) è stata accolta eliminando nel testo dell'Aggiornamento PNA il riferimento agli atti e ai documenti come oggetto di acquisizione in BDNCP. Quanto all'elenco puntuale di atti che dovrebbero essere oggetto di trasparenza, si rinvia all'Allegato 1) della delibera ANAC 264/2023.

Opzione scelta

➤ Non Accolta

Con riferimento all'osservazione di cui alla lett. b), si precisa che l'elenco dei dati, informazioni e documenti relativi a procedure avviate a partire dal 1.1.2024 e la cui trasparenza è assoluta in AT è contenuto nel nuovo Allegato 1) alla delibera 264/2023 cui si rinvia.

- 3) Rispetto al seguente periodo *“con la pubblicazione in “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dei soli atti, dati e informazioni che non devono essere comunicati alla BDNCP, come elencati nell’Allegato 1 della deliberazione n. ANAC 264/2023”* si osserva che:
- a) a seguito di questa disposizione dovrebbe essere modificata la sottosezione *“Bandi di gara e contratti”* dell'allegato 1) alla delibera ANAC 1310/2016, mantenendo l'elencazione dei soli documenti o atti attualmente previsti;
 - b) non si comprende perché alcuni dei documenti previsti dall'Allegato 1 della Deliberazione 264 (es: la composizione delle commissioni giudicatrici e i CV dei componenti) non vengano fatti rientrare all'interno della procedura di gara, dato che vengono gestiti da quest'ultima e pertanto i relativi dati e informazioni sono presenti nel fascicolo di gara. La previsione della pubblicazione alla sezione AT della stazione appaltante risulta essere una duplicazione e quindi viene meno l'applicazione del principio *once-only*.

Opzione scelta

➤ Parzialmente accolta

Circa l'osservazione di cui alla lett. a) l'Autorità si riserva di valutare una possibile futura revisione dell'Allegato 1) alla delibera 1310/2016.

➤ Parzialmente accolta

Con riferimento all'osservazione di cui alla lett. b) si premette che la stessa non sembra essere formulata in modo molto chiaro. Ciò posto, si rappresenta che i dati cui si fa riferimento sono oggetto di uno specifico obbligo di pubblicazione in AT e sono dati che attengono ad ogni singola procedura e nello specifico alla fase dell'affidamento. Per tale ragione sono stati inseriti nell'allegato 1) nella sua nuova formulazione nella *Fase dell'affidamento*. Resta fermo che ove i dati da pubblicare siano disponibili nelle Piattaforme di approvvigionamento digitale (art. 25, d.lgs. 36/2023) ed accessibili a chiunque senza limitazioni, la pubblicazione è assoluta mediante l'inserimento in AT di un link che rinvia direttamente ai dati delle piattaforme, nel pieno rispetto del principio del *once-only*.

I dati sono pubblicati nel rispetto dei criteri di qualità delle informazioni (art. 6, d.lgs. 33/2013) e per 5 anni (art. 8, co. 3). Laddove le piattaforme non soddisfino tale ultimo requisito le S.A. assicurano, sino alla scadenza dei 5 anni, la pubblicazione sul sito istituzionale, sezione *“Amministrazione trasparente”*.

5.5.13 Con riferimento ai contratti con bandi e avvisi pubblicati entro il 1° luglio 2023 ed esecuzione conclusa entro il 31 dicembre 2023 nell'Aggiornamento 2023 si è osservato quanto segue (**Itaca-istituto per l'innovazione e la trasparenza degli appalti pubblici e la sostenibilità ambientale- organo tecnico della Conferenza delle Regioni, RPCT Giunta Regionale - Regione Emilia Romagna, Dirigente del Sistema informativo contratti pubblici della Provincia autonoma di Bolzano**):

- a) nell'aggiornamento 2023 al PNA si è precisato che rimane ferma anche la pubblicazione tempestiva, quindi per ogni procedura di gara, dei dati elencati all'art. 1, co. 32 della legge 190/2012, con esclusione invece delle tabelle riassuntive in formato digitale standard aperto e della comunicazione ad ANAC dell'avvenuta pubblicazione dei dati e della URL.
Al riguardo non si comprende in quale modalità alternativa effettuare la pubblicazione dei dati elencati all'art. 1, co. 32 della legge 190/2012, se non tramite le tabelle riassuntive in formato digitale standard aperto così come sinora avvenuto. Nei fatti si sta obbligando le SA a ricorrere allo stesso strumento della pubblicazione dell'elenco di cui all'art. 1, co. 32 della legge 190/2012 abrogato dal nuovo Codice del quale solo non viene richiesta la pubblicazione ad ANAC e la URL. Anche per i contratti con

- CIG il monitoraggio tramite le schede SIMOG non copre tutti i dati richiesti (come ad esempio l'elenco dei partecipanti o i pagamenti al di sotto dei 500mila €) e resi disponibili dagli Open Data di Anac.
- b) si ritiene che per evitare duplicazioni di attività o inserimento di informazioni parziali, le pubblicazioni per le procedure attivate prima del 01.01.2024 dovrebbero continuare ad avvenire con le modalità previste dall'Allegato 9 del PNA 2022. In proposito la BDNCP non recepisce dati pubblicati prima del 01.01.2024 per derivazione dalla PCP che a sua volta si interfaccia con le PAD. Non è possibile applicare i flussi previsti dalle schede PCP alle procedure pubblicate prima del 1.1.2024.
 - c) La consultazione dei dati sotto doppio regime di trasparenza risulterebbe estremamente complessa per le SA e di difficile leggibilità da parte del cittadino.

Opzione scelta

➤ Parzialmente accolta

Con riferimento all'osservazione di cui alla lett. a) si precisa che per i contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1° luglio 2023 ed esecuzione conclusa entro il 31 dicembre 2023 l'Autorità, in una logica di semplificazione e per adeguarsi ai contenuti dell'art. 28 co. 3 del d.lgs. 36/2023, ha stabilito che la pubblicazione tempestiva dei dati elencati all'art. 1, co. 32 della legge 190/2012 - contenuto minimo della trasparenza- vada assolta per ogni procedura di gara nella sezione "Amministrazione Trasparente" sotto sezione 1° livello "Bandi di gara e contratti".

È stata invece esclusa la trasmissione delle tabelle riassuntive in formato digitale standard aperto e la comunicazione ad ANAC dell'avvenuta pubblicazione dei dati e della URL.

Per le procedure con CIG rilasciato da SIMOG, di cui chiede l'osservante, avviate fino al 31/12/2023 assoggettate al decreto legislativo n. 50/2016 o al decreto legislativo n. 36/2023 e non concluse entro il 31/12/2023, si precisa che l'Autorità, d'intesa con il MIT, ha adottato con Delibera n. 582 del 13 dicembre 2023, un comunicato, cui si rinvia e in cui sono elencati i dati che restano oggetto di pubblicazione in AT.

Circa l'osservazione di cui alla lett. b) si rappresenta che per i contratti con bandi e avvisi pubblicati entro o dopo il 1° luglio 2023 ed esecuzione conclusa entro il 31 dicembre 2023 disciplinati dal d.lgs. 50/2016 o dal d.lgs. 36/2023, la pubblicazione di dati, documenti e informazioni in AT, sottosezione "Bandi di gara e contratti", già avviene secondo le indicazioni ANAC di cui all'All. 9 al PNA 2022. Per le procedure avviate fino al 31/12/2023 assoggettate al decreto legislativo n. 50/2016 o al decreto legislativo n. 36/2023 e non ancora concluse alla data del 31/12/2023, la trasparenza è invece assolta alla luce delle indicazioni fornite da Anac d'intesa con MIT nel comunicato cui sopra si è fatto cenno.

Quanto infine all'osservazione di cui alla lett. c), si fa presente che la nuova versione dell'aggiornamento 2023 al PNA non contempla più doppi regimi di trasparenza e prevede unicamente tre possibili ipotesi ad ognuna delle quali è fatto corrispondere un solo e unico regime di trasparenza.

5.5.14 Con riguardo ai contratti con bandi e avvisi pubblicati prima e dopo il 1° luglio 2023 ma non ancora conclusi alla data del 31 dicembre 2023 rimane ferma anche la pubblicazione tempestiva, quindi per ogni procedura di gara, dei dati elencati all'art. 1, co. 32 della legge 190/2012, con esclusione invece delle tabelle riassuntive in formato digitale standard aperto. A tal riguardo si è osservato che (Itaca-istituto per l'innovazione e la trasparenza degli appalti pubblici e la sostenibilità ambientale- organo tecnico della Conferenza delle Regioni, Dirigente del Sistema informativo contratti pubblici della Provincia autonoma di Bolzano):

- a) anche in questo caso si riscontra la mancanza di indicazioni su una modalità di pubblicazione alternativa a quella dell'elenco di cui all'art. 1, co. 32 della legge 190/2012 abrogato dal nuovo Codice e non si comprende in quale modalità alternativa effettuare la pubblicazione dei dati elencati all'art. 1, co. 32 della legge 190/2012, se non tramite le tabelle riassuntive in formato digitale standard aperto così come sinora avvenuto.

Opzione scelta

➤ Non accolta

Con riferimento ai contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1° luglio 2023 ma non ancora conclusi alla data del 31 dicembre 2023, nell'Aggiornamento 2023 al PNA (cfr. § 5.1. lett. b)) si fa ora riferimento al comunicato adottato con Delibera n. 582 del 13 dicembre 2023 da ANAC d'intesa con MIT, cui si rinvia anche per i profili attinenti all'assolvimento degli obblighi di trasparenza.

Per quanto concerne invece i contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1° luglio 2023 ed esecuzione conclusa entro il 31 dicembre 2023, l'Autorità, in una logica di semplificazione e per adeguarsi ai contenuti dell'art. 28 co. 3 del d.lgs. 36/2023, nell'Aggiornamento 2023 al PNA (cfr. § 5.1. lett. a)) ha confermato la pubblicazione tempestiva dei dati elencati all'art. 1, co. 32 della legge 190/2012 - contenuto minimo della trasparenza - da assolvere per ogni procedura di gara nella sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Bandi di gara e contratti".
E' stata invece esclusa la trasmissione delle tabelle riassuntive in formato digitale standard aperto e la comunicazione ad ANAC dell'avvenuta pubblicazione dei dati e della URL.

5.5.15 Rispetto alla seguente formulazione contenuta nell'Aggiornamento 2023 al PNA 2022 "Dal 1° gennaio 2024, la pubblicazione dei dati attinenti allo stato della procedura/contratto avviene invece mediante invio alla BDNCP e la pubblicazione in AT in conformità con quanto previsto agli artt. 19 e ss. gg. del nuovo codice e nei relativi regolamenti attuativi di ANAC. Ci si riferisce sia alla delibera n. 261 del 20 giugno 2023 che attiene ai dati da comunicare alla BDNCP sia alla Delibera ANAC n. 264 del 20 giugno e al suo allegato che elenca i dati, i documenti e le informazioni che, invece, non vanno trasmessi in BDNCP ma la cui pubblicazione va assolta soltanto in AT" si osserva che (Itaca-istituto per l'innovazione e la trasparenza degli appalti pubblici e la sostenibilità ambientale- organo tecnico della Conferenza delle Regioni, Dirigente del Sistema informativo contratti pubblici della Provincia autonoma di Bolzano):

- a) la parte tecnica di ANAC ha dichiarato e in più occasioni ribadito che, a partire dal 01.01.2024 PCP, e quindi BDNCP, riceveranno esclusivamente informazioni relative a procedure indette a partire dal 01.01.2024 e non quelle partite anteriormente a tale data. La disposizione risulta quindi essere non applicabile.
- b) Di fatto si legge in questa disposizione una specificazione della decorrenza dell'efficacia della delibera 261/2023, nell'art.13 della stessa indicata a partire dal 1/1/2024 in quanto la si estende, successivamente a tale data, anche alle procedure già avviate. Conseguentemente si dovrebbe intendere che tale estensione debba valere anche per i dati e le informazioni da trasmettere a BDNCP ma non rientranti nell'ambito della trasparenza.
- c) Anche qualora la parte tecnica di ANAC consentisse a BDNCP di ricevere dati e informazioni per procedure avviate antecedentemente al 01/01/2024 si rappresenta che la SA, per adempiere, sarebbe costretta a replicare in una piattaforma certificata la procedura già avviata con altre modalità o con diversa piattaforma (si pensi al caso di gara non aggiudicata)
- d) In sostanza la pubblicazione della trasparenza per le procedure partite prima del 01.01.2024 dovrebbe continuare ad avvenire con le modalità previste dall'Allegato 9 del PNA 2022.

Opzione scelta

➤ Parzialmente accolta

L'osservazione di cui alla lett. a) risulta condivisibile. Le fattispecie che erano state previste nel § 5.1. sono state ridotte e per ognuna di queste è stato descritto uno specifico regime di trasparenza (sono stati in altri termini eliminati i riferimenti ai "doppi regimi"). Nell'Allegato 1) aggiornato della già citata delibera n. 264 del 20 giugno 2023 sono precisati i dati, i documenti, le informazioni la cui pubblicazione va comunque assicurata nella sezione "Amministrazione trasparente". Per tutti gli altri dati e informazioni la pubblicazione è assolta dalla trasmissione a BDNCP tramite PNC.

➤ Accolta

L'osservazione di cui alla lett. b), è accolta e è stato eliminato il riferimento alla decorrenza dell'efficacia della delibera 261/2023.

➤ Non accolta

Con riferimento all'osservazione c) per le procedure fino al 31/12/2023, assoggettate al decreto legislativo n. 50/2016 o al decreto legislativo n. 36/2023, e non concluse entro il 31/12/2023, si precisa che l'Autorità, d'intesa con il MIT, ha adottato con Delibera n. 582 del 13 dicembre 2023 un comunicato, come precisato ora nell'aggiornamento al PNA, cui si rinvia anche per i profili attinenti all'assolvimento degli obblighi di trasparenza (cfr. § 5.1. lett. b)).

➤ Non accolta

Infine, con riferimento all'osservazione di cui alla lett. d), si precisa che per i contratti con bandi e avvisi pubblicati dopo il 1° gennaio 2024, l'allegato 9 al PNA 2022 non rappresenta più un valido riferimento, ma va sostituito con l'allegato 1)

alla delibera 264/2023 come di recente aggiornata. Per quanto concerne invece i contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1° luglio 2023 e conclusi entro il 31 dicembre 2023 la trasparenza va ancora assolta ai sensi dell'allegato 9) PNA 2022.

5.5.16. La seguente formulazione contenuta nell'aggiornamento 2023 al PNA 2022 “*Giova precisare che, sebbene il nuovo Codice preveda che per i procedimenti in corso continuano ad applicarsi le previsioni del vecchio Codice, si ritiene che da queste debbano escludersi quelle sulla trasparenza di cui all'art. 29. Ciò in quanto il nuovo Codice prevede che le disposizioni sulla digitalizzazione dei contratti acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024 e che, in via transitoria, le disposizioni dell'art. 29 del vecchio Codice continuano ad applicarsi solo fino al 31 dicembre 2023*” non si condivide e non si ravvisa un fondamento giuridico per sostenere che per i contratti con bandi pubblicati prima del 1° luglio 2023 si applichi il vecchio codice ad eccezione dell'art.29. Il nuovo Codice, disponendo l'avvio dell'efficacia della digitalizzazione dal 1 gennaio 2024 non specifica alcunché in merito come nel caso avrebbe dovuto. Trattasi pertanto di una interpretazione forzata (**Dirigente del Sistema informativo contratti pubblici della Provincia autonoma di Bolzano**):

Opzione scelta

➤ Non accolta

Il nuovo codice (artt. 225 co. 2) prevede che le disposizioni in materia di pubblicazione di bandi e avvisi e l'art. 29 del d.lgs. 50/2016 recante la disciplina di carattere generale in materia di trasparenza (cfr. Allegato 9 al PNA 2022) continuano ad applicarsi solo fino al 31 dicembre 2023.

Dal 1° gennaio 2024 entra invece in vigore la digitalizzazione e sotto il profilo trasparenza il nuovo art. 37 d.lgs. 33 che il codice ha riscritto con l'art. 224, co. 4.

Per questo motivo, nell'Aggiornamento al PNA si sono precisate le differenze intercorrenti fra i contratti conclusi entro il 31 dicembre 2023 e quelli le cui procedure sono iniziate prima di questa data e ancora in corso nel 2024. L'Aggiornamento al PNA rinvia anche al comunicato ANAC MIT adottato con Delibera n. 582 del 13 dicembre 2023 in cui è ulteriormente chiarita la disciplina applicabile a quest'ultimo tipo di contratti.

Si evidenzia che entrambi i regimi sono volti a garantire la trasparenza dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici.

5.5.17 Il doppio regime di trasparenza consentirebbe, tra l'altro, in conformità al principio dell'unico invio, la comunicazione/pubblicazione semplificata dei dati sui contratti già a partire dal 1° gennaio 2024. A tal riguardo si ritiene (**Dirigente del Sistema informativo contratti pubblici della Provincia autonoma di Bolzano**):

- a) Non coerente con i regimi previsti. Se vengono utilizzate più piattaforme per lo svolgimento delle procedure e/o per le diverse fasi del ciclo di vita dell'appalto, non viene rispettato il principio *once-only*.
- b) La BDNCP non recepisce dati pubblicati prima del 01.01.2024 per derivazione dalla PCP che a sua volta si interfaccia con le PAD. Non è possibile applicare i flussi previsti dalle schede PCP alle procedure pubblicate prima del 1.1.2024.
- c) La consultazione dei dati sotto doppio regime di trasparenza risulterebbe estremamente complessa per le SA e di difficile leggibilità da parte del cittadino.

Opzione scelta

➤ Non Accolta

L'osservazione a) non è condivisibile. L'uso di più piattaforme per lo svolgimento delle procedure e/o per le diverse fasi del ciclo di vita dell'appalto non mina il principio del *once-only*. Tale principio consente proprio l'interoperabilità tra BD e piattaforme e riduce gli oneri per le amministrazioni che possono pertanto limitarsi a inserire nella propria sezione “*Amministrazione Trasparente*” un link che rinvia in maniera diretta e immediata alla sezione delle piattaforme ove sono disponibili determinati dati e info.

➤ Non Accolta

Con riferimento all'osservazione b) e ai contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1° luglio 2023 ma non ancora conclusi alla data del 31 dicembre 2023, l'Autorità, d'intesa con il MIT, ha adottato con Delibera n. 582 del 13 dicembre 2023, un comunicato, come precisato nell'aggiornamento al PNA, cui si rinvia anche per i profili attinenti l'assolvimento degli obblighi di trasparenza.

➤ Accolta

Con riferimento all'osservazione c) si precisa che i doppi regimi di trasparenza inizialmente previsti nell'Aggiornamento PNA posto in consultazione sono stati eliminati.

5.5.18 Con riferimento all'elenco degli obblighi di trasparenza si osserva che non è possibile riportare i diversi regimi di trasparenza all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente", così come esposti nell'Aggiornamento PNA 2023: l'alberatura di tutta la sezione deve essere rivista. La consultazione diventerebbe molto difficoltosa e non uniforme (**Dirigente del Sistema informativo contratti pubblici della Provincia autonoma di Bolzano**).

Opzione scelta

➤ Accolta

La tabella rappresentativa della struttura della sotto-sezione "Bandi di gara e contratti" (alberatura della trasparenza dei contratti) è già contenuta nell'allegato 1) alla delibera ANAC n. 264/2023 e successive integrazioni.

5.5.19 Si chiede conferma che fra gli obblighi di trasparenza non viene riproposto quello di cui all' Art. 11, co. 2-quater, l. n. 3/2003, introdotto dall'art. 41, co. 1, d.l. n. 76/2020, ricompreso nell'all.9 al PNA 2022 ma non nelle delibere 261 e 264/2023, ed avente ad oggetto i "Progetti di investimenti pubblici" (Elenco dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale). Nel caso così non fosse e si intendesse riconfermare l'adempimento:

- a) Si osserva preliminarmente che l'obbligo non è stato mai disciplinato ne è stato mai reso disponibile dall'Ente centrale competente alcuno schema di riferimento come era stato invero a suo tempo previsto dovesse provvedere il Ministero Economia e Finanze - Ragioneria dello Stato che non vi ha mai provveduto. Si ha peraltro ragione di ritenere che poche amministrazioni assolvano a tale obbligo ricorrendo ad una libera interpretazione circa formato e contenuto di tale adempimento.
- b) Si raccomanda di riconsiderare tale obbligo anche tenendo conto dei dati e delle informazioni già rese disponibili per i CUP dalla libera consultazione resa disponibile dai vari sistemi di monitoraggio di progetti quali MOP-BDAP e ReGis. Anche per esso si dovrebbe seguire la regola che vuole indicare in AT un link che - salvo acquisizione e confluenza dei dati dai citati sistemi a BDNCP - dovrebbe indirizzare ai vari citati sistemi di MEF-RGS, DIPE o altri (**Dirigente del Sistema informativo contratti pubblici della Provincia autonoma di Bolzano**).

Opzione scelta

➤ Parzialmente accolta

L'obbligo - previsto per i soggetti titolari di progetti di investimento pubblico di cui all'art. 11, co. 2-quater, l. n. 3/2003, introdotto dall'art. 41, co. 1, d.l. n. 76/2020 - è inserito nella nuova versione dell'allegato 1) alla delibera 264/2023 cui si rinvia.

Resta fermo che ove i dati e le informazioni siano comunicati ad altre piattaforme, la trasparenza è da considerarsi assolta mediante pubblicazione di un link che rinvii in maniera diretta ai dati contenuti in dette piattaforme.

5.5.20 Nell'aggiornamento in consultazione si fa riferimento esclusivamente all'assolvimento degli obblighi mediante i due canali: 1) invio dei dati alla BDNCP; 2) pubblicazione in AT delle informazioni residuali. Non si tiene conto del fatto che il novellato art. 37 d.lgs. 33/2013, comma 2, prevede anche un TERZO CANALE: 3) invio dei dati alla BDAP "limitatamente alla parte LAVORI" (si fa riferimento alla BDAP-MOP gestita dal MEF).

Si chiede allora di chiarire [per la parte lavori]:

- a) se è prevista un'interoperabilità della BDAP-MOP con la BDNCP e/o con la Piattaforma Unica della Trasparenza o, in alternativa, se sia previsto un doppio regime di trasparenza, differenziato per la parte lavori;
- b) in tal caso come funzionerà la ripartizione degli oneri di invio delle stazioni appaltanti verso le due diverse Banche Dati. Al momento la BDAP-MOP restituisce solo il seguente link di consultazione dei dati inseriti (si invia come esempio quello della scrivente RAS)
https://openbdap.rgs.mef.gov.it/BO/OpenDocument?modalita=link&docID=FgAUHFlfxgsAFwYAAACHAiUbeOO1D67w&T=BusinessObject&idType=CUID&noDetailsPanel=true&X_Ente=80002870923 (**RPCT Regione autonoma della Sardegna**).

Opzione scelta

➤ Non accolta

Per quanto concerne l'interoperabilità tra le Banche Dati, il PNA non è la sede per fornire tali indicazioni. ANAC darà indicazioni sul punto in appositi provvedimenti.

5.5.21. Non è chiaro il motivo per cui si voglia differenziare il regime delle pubblicazioni in quattro tipologie, dato che il testo in consultazione propone sostanzialmente due regimi di pubblicazione secondo una sorta di principio del "*tempus regit actum*": gli atti emanati fino al 31/12/2023 seguono l'art. 29 d.lgs. 50/2016 alla luce dell'allegato 9 PNA 2022 mentre quelli emanati successivamente seguono il nuovo regime degli artt. 19 e ss. D.lgs., 36/2023 e delle Delibere 261 e 264 del 20 giugno 2023 (RPCT Regione autonoma della Sardegna).

Opzione scelta

> Accolta

La nuova versione dell'Aggiornamento 2023 al PNA reca tre regimi, cui si rinvia (cfr. § 5.1. dell'Aggiornamento PNA)